



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Servizio segreteria, economato ed attività culturali

P. IVA 00524150307 - ☎ 0431382805 - 📠 0431382820 - ✉ segreteria@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA CONCESSIONE
DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E PER L' ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,
COMPRESI LE ASSOCIAZIONI**

INDICE GENERALE

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| <i>Articolo 1</i> | <i>Oggetto del regolamento</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 2</i> | <i>Soggetti beneficiari</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 3</i> | <i>Tipi di benefici</i> | <i>pag. 3</i> |
| <i>Articolo 4</i> | <i>Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 5</i> | <i>Criteri di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 6</i> | <i>Criteri di valutazione per contributi a Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, per iniziative od attività</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 7</i> | <i>Modalità per la presentazione delle domande</i> | <i>pag. 4</i> |
| <i>Articolo 8</i> | <i>Tempi di presentazione delle domande</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Articolo 9</i> | <i>Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame</i> | <i>pag. 5</i> |
| <i>Articolo 10</i> | <i>Entrata in vigore e pubblicità del presente Regolamento</i> | <i>pag. 5</i> |

| | | |
|--|---|---------------|
| | <i>Criteri di valutazione per contributi a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni senza fini di lucro, per iniziative od attività</i> | <i>pag. 6</i> |
|--|---|---------------|

ART. 1
Oggetto del regolamento

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 dd. 7.8.1990, il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

ART. 2
Soggetti beneficiari

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione di benefici di cui all'art. 1, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti od operanti nel Comune, i quali:

- 1. Nel caso di persone:**
 2. versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita, nonché gli indigenti di cui all'art. 5 della L. 407/90;
 3. pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private purchè non abbiano fini di lucro.

- 4. Nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:**
 5. abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, assistenziali, di solidarietà, volontariato, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro;
 6. abbiano finalità culturali, sociali, assistenziali, di solidarietà, volontariato, sportive, ricreative e non perseguano fini di lucro a livello mandamentale, provinciale e/o regionale, la cui attività abbia riflessi morali nel Comune di Terzo di Aquileia;
 7. perseguano finalità di significato morale particolare (contributi finalizzati ad alleviare le condizioni di disagio conseguente ogni tipo di evento calamitoso o bellico) sia in Italia che all'estero.

ART. 3
Tipi di benefici

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

1. sovvenzioni e contributi, assumendo anche direttamente una parte delle spese e degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
2. sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistati direttamente dal Comune;
3. vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute.

I benefici possono avere scadenza periodica o essere concessi "una tantum".

Spetta alla Giunta municipale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta, la quale delibererà favorevolmente il beneficio.

ART. 4
Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazioni di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
2. esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
3. esame della situazione alloggiativa;
4. esame della situazione parentale;
5. esame della situazione patrimoniale;
6. esame stato d'indigenza di cui all'art. 5 della L. 407/90, previo riconoscimento dello stato di "indigenza" deliberato dalla Giunta Comunale.

ART. 5

Criteri di valutazione per contributi a persone per iniziative ed attività

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

1. esame del tipo d'iniziativa od attività svolta e finalità di pubblica utilità che la stesse tende a perseguire;
2. esame dell'eventuale tipo di livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani, ecc.);
3. esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2) sia alla possibilità o meno di autofinanziamento.

ART. 6

Criteri di valutazione per contributi a Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, per iniziative od attività

Al fine della concessione di contributo ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, assistenziale, di solidarietà, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 5 ed inoltre:

4. esame dell'attività svolta nell'anno precedente la richiesta di contributo (Relazione dell'attività svolta e, qualora disponibile, l'ultimo Conto consuntivo);
5. esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'ente o l'associazione, importanza e mole delle relative iniziative svolte;
6. esame dello stato dell'ente o dell'associazione.

I criteri di cui ai punti 4) e 6) sono discrezionali.

Possono ricevere contributi anche gruppi e/o associazioni, con sede in Terzo oppure operanti in Terzo, che non dispongono di atto costitutivo notarile, ma che perseguono attività e finalità di promozione economica e culturale di Terzo senza scopo di lucro, le cui iniziative abbiano avuto il patrocinio del Comune.

ART. 7

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1 potranno essere presentate in carta semplice.

Le domande dovranno contenere:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente: nel caso di enti o associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante o al rappresentante del gruppo e/o associazione priva di statuto ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante o dal responsabile;
2. le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;

3. ogni altra notizia od informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
4. la data e la firma leggibile.

Alla domanda potranno essere allegare relazioni, memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

ART. 8 ***Tempi di presentazione delle domande***

Le domande di cui al presente Regolamento dovranno rispettare le seguenti scadenze:

1. le domande di contributo, dirette a sostenere l'attività annuale di richiedenti dovranno essere presentate **entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno**. Potranno essere presentate istanze in deroga alla predetta scadenza solo per attività ed iniziative o necessità straordinarie ed eccezionali, adeguatamente motivate ed accolte con formale deliberazione giuntale;
2. le rimanenti in ogni momento.

ART. 9 ***Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame***

Una volta presentate le domande ai sensi del presente Regolamento, la Giunta procederà all'esame delle stesse.

La Giunta comunale, sulla base dell'esame di merito, delibererà in ordine alla richiesta d'intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente, una volta resa esecutiva la deliberazione di assegnazione.

La Giunta, prima di decidere l'eventuale contributo e/o sovvenzione, potrà richiedere ulteriori atti od informazioni integrativi al presentatore delle domande.

Le domande potranno essere favorevolmente accolte, avuto riguardo alle risorse ed disponibilità finanziarie del Comune.

ART. 10 ***Entrata in vigore e pubblicità del presente Regolamento***

Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'ufficio di segreteria.

1. *Approvato con atto consiliare n. 13 dd. 18.03.1991, Co.Re.Co. dd. 04.04.1991 sub 49126/prot.*

CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO, PER INIZIATIVE OD ATTIVITA'

Ai fini della concessione di contributi a persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni senza fini di lucro, che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri generali:

1. Esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità di pubblica utilità che la stessa tende a perseguire;
2. Esame dell'eventuale tipo di livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa, privilegiando:
 - a. Le attività ordinarie o l'organizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti rivolti ai ragazzi in età scolare od agli anziani;
 - b. Le attività ordinarie o l'organizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti che hanno comportato un rilevante coinvolgimento della popolazione.
3. Esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti a) e b), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
4. Esame dell'attività svolta negli anni precedenti la richiesta di contributo (relazione dell'attività svolta).

Si tenderà a favorire nella concessione dei benefici economici quegli Enti che nella programmazione annuale inseriscono attività specifiche rivolte alla fascia dei giovani o degli anziani.

I contributi per l'effettuazione dell'attività ordinaria annuale sono assegnati in base ai seguenti criteri:

1. Soggetto residente od operante nel Comune di Terzo di Aquileia;
2. Svolgimento di attività a carattere continuativo;
3. Tipo di attività svolta: quantità e qualità dell'attività, delle iniziative, delle manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine; le attività non devono essere concorrenziali con quelle realizzate direttamente dall'Amministrazione, ma devono essere privilegiate quelle aventi carattere sostitutivo, integrativo o complementare;
4. Finalità di pubblica utilità perseguite: realizzazione di attività che costituiscono un vantaggio per tutti i cittadini;
5. Livello di coinvolgimento della popolazione: importanza, ruolo, rilievo sociale che ha l'associazione nella comunità;
6. Effettuazione di attività rivolte ai giovani (in età prescolare e scolare) od agli anziani;
7. Livello (comunale, provinciale, regionale) dell'attività svolta;
8. Costi dell'attività (de devono essere rapportati al tipo di attività ed alle possibilità o meno di autofinanziamento);
9. Esame delle attività svolte negli anni precedenti;
10. Disponibilità alla custodia degli impianti sportivi utilizzati (palestra e polisportivo comunale) nel caso specifico delle associazioni sportive.

I criteri di cui tener conto nella valutazione delle domande di contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti sono quelli sottoelencati:

1. Soggetto residente od operante nel Comune di Terzo di Aquileia;
2. Manifestazioni già realizzate negli anni precedenti ed ormai consolidate;
3. Tipo di manifestazione od iniziativa: manifestazione di qualità, a carattere sostitutivo, sussidiario o complementare rispetto a quelle organizzate dall'Amministrazione;
4. Finalità di pubblica utilità perseguite: realizzazione di attività che costituiscono un vantaggio per tutti i cittadini;
5. Livello di coinvolgimento della popolazione: interesse che la manifestazione è in grado di suscitare nella comunità locale e la risonanza ed il richiamo esterno che possono essere suscitati; rilevanza – per la generalità di cittadini – dell'iniziativa proposta e conseguimento di risultati positivi sul piano del coinvolgimento del pubblico;
6. Effettuazione di attività rivolte in particolare ai giovani (in età prescolare e scolare) od agli anziani;

7. Costi della manifestazione (che devono essere rapportati al tipo di manifestazione ed alle possibilità o meno di autofinanziamento);
 8. Concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione: manifestazioni la cui realizzazione sia stata illustrata agli assessori competenti e l'Amministrazione abbia quindi stabilito di associare il proprio nome a quello degli organizzatori.
-